



COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

(Provincia di Padova)

Copia

DETERMINAZIONE N.R.G. 265 del 10/07/2024

SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE RETENUS

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Numero di Settore: 15

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO/CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI (O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO) DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE - CUSTODE ACQUIRENTE - PROCEDURA SIVES.

Considerato che in data 04.01.2022 è stata sottoscritta la convenzione istituendo tra i Comuni di Saccolongo, Rovolon, Veggiano e Cervarese Santa Croce, ai sensi della Legge 07/03/86, n. 65 e della Legge Regionale 23/06/2020 n. 24, la funzione associata di Polizia Locale denominata "Polizia Locale Intercomunale Retenus" ed individuando il Comune di Cervarese S.C. il Comune capofila della predetta convenzione;

Precisato che al Comune di Cervarese Santa Croce, quale Ente Capofila della convenzione Retenus, sono attribuite le competenze amministrative e contabili per la gestione associata di Polizia Locale;

Ricordato che la Polizia Locale durante le attività di Polizia stradale procede al sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., quando da una violazione amministrativa consegue la sanzione accessoria della confisca;

Preso atto che, nel caso in cui non sia possibile affidarlo in custodia al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido, il veicolo è depositato presso un *custode-acquirente* convenzionato, a seguito di una gara ristretta infra-regionale con il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 214-bis, per essere alienato secondo le procedure fissate dalle norme vigenti;

Dato atto che, alla luce delle vigenti disposizioni in materia, sino al momento dell'avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario, sono poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie;

Richiamate le previgenti disposizioni ove la complessa procedura c.d. S.I.Ve.S., imperniata sulla figura del "Custode-Acquirente" - prevista dall'art. 214-bis del codice della strada, faceva capo alle Prefetture (o, per i veicoli confiscati, all'Agenzia del Demanio) dell'obbligo di anticipazione delle suddette spese a prescindere dall'organo accertatore, mancando, in capo agli Enti Locali, la possibilità decisionale sulle convenzioni stipulate in tal senso;

Preso atto che l'art. 23-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 – "Decreto Sicurezza" – convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha novellato l'art. 213 del Codice della Strada

disponendo al comma 3 che “*Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una forza di polizia di cui all’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 [forze di polizia dello Stato], le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza*”;

Considerato che in base a tale intervento normativo a far data dal **4 dicembre 2018**, data di entrata in vigore del predetto provvedimento, le spese di recupero/custodia relative a veicoli sequestrati (o sottoposti a fermo amministrativo) da parte dei Servizi di Polizia Locale non sono più in capo alle Prefetture/Agenzia del Demanio, ma ai rispettivi enti di appartenenza (Comuni, Consorzi, Unioni, ecc.);

Dato atto

- che la nuova procedura delineata per la corresponsione degli importi dovuti al *custode-acquirente* per le spese di custodia dei veicoli oggetto di sequestro, così come comunicata dal Ministero dell’interno con nota Prot. N. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019, prevede che: “*tutti gli oneri di recupero e di trasporto del veicolo sono interamente a carico del soggetto affidatario*”;
- che la Prefettura di Padova e Agenzia del Demanio Dir. Gen. Veneto (Stazione appaltante) hanno affidato con contratto n. 11156/2020 il servizio di recupero, custodia e acquisto veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo e confisca a Raggruppamento Temporaneo d’Impresa CASTELLO AVIO S.R.L. p.iva 00033680281 e mandanti: --- omissis ---, **autocarrozzeria castello DI Castello Giancarlo e c. s.n.c.**;

Dato atto che per gli interventi in parola non si concretizza alcuna concessione di servizio e che le somme anticipate dal Ente Comunale costituiscono “spese di procedimento” di cui al comma 3 dell’art. 203 del C.d.S. e come tali concorrono, con la sanzione editale, a comporre la somma che il contravventore deve corrispondere, ai sensi del comma 4 dell’art. 201 del C.d.S., per conseguire il beneficio dell’estinzione dell’illecito. Per tali ragioni le spese verranno recuperate coattivamente unitamente alla sanzione principale;

Visti:

- Il verbale di accertamento di violazione n. 346/2022 e di sequestro n. 33/2022 del 02.08.2022 redatti dal Comando Polizia Locale Intercomunale Retenus, notificati il 03.08.2022, con i quali si accertava a carico della Società --*omissis*--, la violazione dell’art. 193/1-2 del Codice della Strada, quale proprietaria del veicolo: autovettura FIAT DOBLO’, targata CC***JL, telaio n. ZFA22300005110***;
- Il provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, n. 12754/2022 – prot. 2022 19742958, prot. di uscita 0110764 del 21.12.2022, pervenuto in pari data ed assunto al protocollo con n. 15317, con il quale si disponeva la confisca amministrativa del veicolo e contestuale trasferimento, ai fini della sua rottamazione, in proprietà alla Ditta Castello Avio S.r.l., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario nella qualità custode acquirente di cui all’art. 214-bis del C.d.S., per l’ambito territoriale di Padova;

Atteso che la Ditta **AUTOCARROZZERIA CASTELLO SNC di Castello Giancarlo & C.** – con sede in *Vi Fontanon, n. 77 – Lozzo Atestino (PD)* – p. IVA 4161290285, ha effettuato gli interventi di recupero, per conto della mandataria del R.T.I. rappresentata dalla ditta CASTELLO AVIO SRL (con sede in Via dell’Artigianato 20/22, Bagnoli di Sopra), del veicolo:

- Autovettura FIAT DOBLO’ targata CC***JL telaio n. ZFA22300005110***, sequestrato, come detto, in data 02.08.2022 e che, con proprio prospetto di liquidazione spese - vistato e ritenuto regolare, dal Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Padova in data 20 Marzo 2022, prot. di uscita 0026588 del 22.03.2022, assunto al protocollo in data 25.03.2024 con n. 3909 e, ancora, in data 09.04.2024 con prot. n. 4616, ha quantificato il costo del servizio (recupero e custodia per 142 gg.) in euro 636,61 oltre IVA al 22%, per un totale di euro **776,66**;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa verso la ditta citata per complessivi euro **776,66**;

Dato atto che il presente servizio è soggetto alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e

pertanto il numero di CIG da indicare nel c.d. buono d'ordine e nella fatturazione elettronica dell'O.E. è **B1CF1A31D1**

Ricordato che il Responsabile del Servizio è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici ed amministrativi connessi agli obblighi ed alle dotazioni assegnate al servizio;

Visto/i:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, si proceda con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- i primi due commi dell'art. 17 del D. Lgs. n 36/2023, dove si stabilisce che 1. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento *dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*"; 2. "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

Visto l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Considerato che l'importo preventivato è compreso entro la soglia della predetta legge e che pertanto è possibile procedere senza ricorrere all'interno della piattaforma di e-commerce del Me.PA. (Consip);

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che col contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

Ricordato che il Responsabile del Servizio è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici ed amministrativi connessi agli obblighi ed alle dotazioni assegnate al servizio;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti Pubblici" per la parte che qui interessa;

Visto il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 20/12/2023;

Visto il P.E.G. per l'anno 2024 approvato con deliberazioni di G.C. n. 1 del 08.01.2024 – parte finanziaria, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il decreto del Sindaco relativo alla nomina del responsabile di Area che assegna allo stesso il potere di assumere atti di gestione;

Richiesti il parere contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui agli artt. 147 bis c. 1 e 183 del D. L.gs. 18.08.2000, n. 26;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

- di liquidare alla Ditta **AUTOCARROZZERIA CASTELLO SNC di Castello Giancarlo C.** – con sede in *Vi Fontanon, n. 77 – Lozzo Atestino (PD)* – p. IVA 4161290285, la spesa per l'intervento effettuato, tramite la procedura S.I.Ve.S., di recupero e custodia del veicolo sequestrato:
 - Autovettura FIAT DOBLO', targata CC***JL, telaio n. ZFA22300005110***, sequestrata in data 02.08.2022;
- di impegnare la spesa complessiva di euro **776,66** IVA al 22% inclusa, a favore della Ditta sopra indicata;
- di imputare la somma sopra indicata al cap. 1130/2022/20 cod. bil. U.1.03.02.09.000 del Bilancio di previsione 2024/2026 – annualità 2024 – esigibilità 2024, che presenta sufficiente disponibilità;
- di procedere, per quanto possibile, al recupero della spesa anticipata dal Comune attraverso la formazione del titolo esecutivo ed inserire come voce apposita all'importo della sanzione amministrativa principale iscritta a ruolo;
- di dare atto che in attuazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) verrà liquidato alla ditta sopra indicata il valore imponibile della fattura, mentre l'importo dell'IVA verrà liquidato direttamente all'Erario;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- di dare atto che il Responsabile non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di rilascio del Visto di regolarità contabile.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Ferrigioni Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.